

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI FRA I
COMUNI DI VITTORIA, COMISO, E ACATE**
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno 2021 (duemila ventuno) il giorno_____ del mese di settembre alle ore ____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Giunta del Comune di Vittoria sono presenti:

L'Amministrazione Comunale di VITTORIA, rappresentata dal Commissario Straordinario, **Dott. Filippo Dispenza C.F. DSPFPP53E30A089G**. Domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via Nino Bixio n. 34 Vittoria.

L'Amministrazione Comunale di COMISO, rappresentata dal Sindaco, **Prof.ssa Maria Rita Annunziata Schembari C.F. SCHMRT69A41C927L**. Domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Fonte Diana Comiso.

L'Amministrazione Comunale di ACATE, rappresentata dal Sindaco, **dott. Giovanni Di Natale C.F. DNTGNN60S02A014M** Domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Libertà, 34 - Acate.

PREMESSO

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- che a norma dell'art. 21 del d.lgs 15 settembre 2017, n. 147 **la**

"Rete per la Protezione e l'Inclusione Sociale", quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000 è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

a) un **Piano sociale nazionale**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

b) un **Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;

c) un **Piano per la Non Autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- che a norma del comma 5 del medesimo art. 21 del d.lgs 147/2017 la Rete per la Protezione e l'Inclusione Sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e, avendo cura di **evitare conflitti di interesse** e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali;

- che a norma del successivo comma 8 la Rete per la Protezione e l'Inclusione Sociale elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani su esposti e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni;

- che il Distretto Socio Sanitario n. 43 in data 06/07/2019 con delibera del Comitato dei sindaci ha provveduto all'istituzione della Rete per la protezione e l'Inclusione Sociale quale strumento necessario per l'attuazione concertata delle politiche sociali in occasione della predisposizione del PAL 2018;

- che occorre organizzare la Rete per la Protezione e l'Inclusione

Sociale in tavoli tematici permanenti con il coinvolgimento del terzo settore e di tutti gli altri attori del privato sociale e gli enti pubblici, nel Distretto Socio Sanitario n. 43 di Vittoria, Comiso, e Acate;

- che le superiori linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che si affiancano alla linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;

- che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019. Apprezzamento";

- che con D.G.R. n. 152 del 24/04/2019 e successivo D.P.438 serv. 4° S.G. del 05/07/2019 il Governo Regionale ha approvato le "Linee Guida per l'attuazione delle Politiche Sociali Regionali 2019-2020" per l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Siciliana dal FNPS 208 e 2019;

- che le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (QSFP, PAC, PO FESR, PO FSE, DOPO DI NOI, FNA, altre risorse comunitarie, statali e regionali erogate agli ambiti territoriali, nonché le risorse comunali proprie);

- che le già menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;

- che con D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il "Piano regionale per la lotta alla povertà. Presa d'atto";

- che con D.A. n. 43 del 30 maggio 2019, l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato, in coerenza con quanto indicato il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate "Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018)", nell'ottica di integrare la

programmazione delle risorse previste per l'inclusione sociale e di agevolare la costruzione di un sistema coordinato di servizi e interventi sociali;

- con il D.A n° 104/GAB del 18/11/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana con il quale si approva il Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2019).

- che con D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, caratterizzata da percorsi di attivazione e di inclusione sociale dei beneficiari e da una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà, in continuità con quanto già previsto con il citato D. Lgs. 147/2017;

- che presso la sede del Comune di VITTORIA, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Azione Coesione** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio-assistenziale;

- che in data 29/04/2019, presso la sede del Comune di VITTORIA, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018 -2019 e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;

- che presso la sede del Comune di VITTORIA, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Attuazione Locale** (PAL) e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio-assistenziale;

- che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il DM 26 settembre 2016, all'art. 4 dispone che le regioni assumono l'impegno :

- a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi

sociosanitari;

- b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
 - d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
 - e) formulare indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);
- che la Regione siciliana con Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8, all'art. 9, così come modificato dall'art. 30 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, ha istituito il fondo unico per la disabilità, quale fondo "ideale" le cui fonti di finanziamento sono costituite da:
- a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
 - b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;

- c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
 - d) risorse statali finalizzate;
 - e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
 - f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali;
- che con D.P.R.S. n. 589 del 31 agosto 2018 sono stati disciplinate le modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili gravissimi, gravi e psichici ricoverati nelle Comunità alloggio;
 - che con DPCM del 21 novembre 2019, pubblicato nella GURI del 04.20.2020, è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, che dispone che le Regioni adottino secondo gli indirizzi ministeriali il Piano Regionale Non Autosufficienza;
 - che con circolare del 17 aprile 2020 sono stati impartiti gli indirizzi per semplificare le procedure di programmazione, erogazione dei servizi di assistenza e di monitoraggio e controllo;
 - che con delibera di Giunta Regionale del 4.06.2020 è stata approvata la programmazione regionale a valere delle risorse FNA - anno 2018;
 - che ai Comuni, a norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
 - che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio- sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;
 - che, per l'attuazione in forma associata delle funzioni e dei servizi in ambito sociale sia in fase di programmazione che di

gestione, i Comuni di Vittoria, Comiso, e Acate hanno individuato la forma associativa tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000;

- che i sopra citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei Servizi Sociali e Sociosanitari, il PAL (Piano di attuazione Locale) della QSFP ed altri interventi relativi ai servizi alla persona e alla presa in carico dei nuclei familiari ai fine della stesura di un progetto personalizzato o del Patto per l'Inclusione da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante:

1. un **organismo politico-istituzionale**, denominato **Comitato dei Sindaci**;
2. un **ufficio comune**, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;
3. un **organismo permanente per la concertazione territoriale** degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona, del PAL e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato **Rete Territoriale per la Protezione e l'Inclusione sociale** articolata in tavoli di concertazione distrettuale;

- che il funzionamento dei suddetti organismi è regolato con l'adozione da parte del Comitato dei Sindaci, del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n.43 di VITTORIA, COMISO, E ACATE contestualmente alla sottoscrizione della convenzione;

- che i Consigli Comunali dei citati Comuni hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

• l'Amministrazione Comunale di VITTORIA, con Del. del C.C. n. _____ del _____

• l'Amministrazione Comunale di COMISO, con Del. C.C. n. _____ del _____

• l'Amministrazione Comunale di ACATE, con Del. C.C. n. _____ del _____

VISTI:

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 42 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in merito alla convenzione fra i comuni;
- le linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2020 -2021 approvate con D:P. 574/GAB DEL 09/072021 e pubblicate in GURS. 33 supplemento Ordinario N. 2;
- la circolare n. 5 del 02/08/2021 - direttive per i Piani di Zona 2020 - 2021 prot. 30750 del servizio 4° - Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana;
- gli Statuti dei Comuni contraenti

Tutto ciò premesso, tra i Comuni intervenuti di Vittoria, Comiso, e Acate, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Recepimento della premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione delle Politiche di welfare locale e delle azioni e dei servizi previsti dai Piani di Zona distrettuali, dal Piano di Attuazione Locale (PAL) della Quota Servizi Fondo Povertà, e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altri programmi e interventi distrettuali relativi a risorse comunitarie, nazionali, regionali,

comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi da realizzarsi a valere sulle fonti di finanziamento e sui programmi sopra citati e con altre risorse finanziarie che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali.

Pertanto, con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata della programmazione ed erogazione delle azioni e dei servizi di cui al successivo art.3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni associate devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art.3 - Oggetto obiettivi e durata della convenzione

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio associato e coordinato delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi e delle attività programmate con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre risorse finanziarie erogate al distretto attraverso programmi comunitari, nazionali, regionali e con fondi privati.

La convenzione, come definita e regolamentata dal presente atto, è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di welfare e di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento;
- c) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e nelle altre forme di pianificazione locale;
- e) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

La durata della Convenzione è stabilita in **anni tre** decorrenti dalla data della stipula della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente **rinnovabile per altri tre anni**. La convenzione, alla scadenza dei sei anni, dovrà essere rinnovata seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

La convenzione può essere modificata nel periodo della sua validità con provvedimento adottato dal Comitato dei sindaci e approvato dai consigli comunali.

Le modifiche possono riguardare il funzionamento e l'organizzazione degli organismi distrettuali, i rapporti fra gli enti sottoscrittori della convenzione, l'adattamento della convenzione a nuove norme e leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie. Sono escluse dall'approvazione del consiglio comunale le modifiche che riguardano la dotazione organica del personale dell'ufficio di piano e l'ammissione di nuovi enti alla Rete di Protezione, la sostituzione del responsabile dell'ufficio di Piano o di altro personale.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.

Art.4 - Compiti del Comune aderente al distretto per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli

obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione ogni Comune aderente, svolgerà le seguenti funzioni:

- rafforza gli Uffici del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale, quale presidio di prossimità, punto unico di interlocuzione dei cittadini per tutte problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie e dei loro componenti;
- censisce i bisogni e le fragilità della propria Comunità, prende in carico e fornisce aiuto personale ai Nuclei Familiari diretto a facilitare l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- individua tra gli operatori del Servizio Sociale professionale il Case Manager responsabile del Nucleo Familiare preso in carico e dei suoi componenti, in particolare quando all'interno del nucleo familiare sono presenti minori nei primi 1000 giorni di vita, soggetti vulnerabili, persone in esecuzione penale, persone con disabilità, persone in carico ai SERT oppure al DSM;
- predispone d'intesa con l'ASP, territorialmente competente i progetti personalizzati ex art. 14 della legge 328 del 2000, artt. 21 e segg. del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 o previsto da altre disposizioni di legge per i soggetti con disabilità Grave e gravissima ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- predispone il progetto personalizzato denominato **"dote educativa"** per i minori a rischio esclusione sociale delle periferie a rischio, per i minori in carico alla giustizia minorile e per quelli inclusi in nuclei familiari multiproblematici per i quali occorrono interventi complessi e integrati multilivello e multi-attore con la costituzione di EE.MM:
- predispone, sulla scorta del fabbisogno censito, dei risultati del monitoraggio dei progetti attuati, della consultazione della rete territoriale e dei progetti personalizzati da attuare, la relazione sociale annuale dei fabbisogni censiti da inoltrare all'Ufficio Piano per la programmazione dei periodi successivi;
- smista e/o segnala le richieste di prestazioni e di nuovi servizi ai servizi sociali professionali comunali e all'Ufficio Piano;
- collabora con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica, assicurando la partecipazione dell'Assistente sociale e dell'operatore dell'Ufficio sociale "Case manager" alle sedute dell'UVM/UVd riguardanti la persona che

ha fatto richiesta;

- accede con il case manager alla cartella sociosanitaria e socio-assistenziale informatizzata della persona presa in carico per la valutazione e il monitoraggio dei servizi erogati allo stesso;
- partecipa alle attività dell'Ufficio Piano per la gestione associata dei servizi.
- **Partecipa alla costituzione e al funzionamento della Rete per la Protezione e l'Inclusione Sociale in ambito locale e distrettuale.**

Art. 5. Compiti del Comune capofila

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione è individuato, quale Comune capofila per la programmazione delle politiche di welfare locale e la gestione associata dei progetti e dei servizi alla persona attraverso la presa in carico dei nuclei famigliari da parte del Servizio Sociale Professionale, il **Comune di VITTORIA**.

Il Comune di VITTORIA nella richiamata funzione di capofila del Distretto Socio Sanitario n.43 svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività degli organismi di governance, dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle Amministrazioni Competenti le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona, dal PAL (Piano di Attuazione Locale), dal Piano per la Non Autosufficienza, dal "Dopo di Noi" e dagli altri programmi e progetti distrettuali, e trasferirle, qualora previsto dagli stessi strumenti di programmazione e dalle norme che ne disciplinano l'attuazione, agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio Sanitario e degli organismi di governance, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;

- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre Pubbliche Amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità della presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, al PAL, al Piano per la Non Autosufficienza, e agli altri strumenti di programmazione delle politiche e degli interventi sociali. in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Comitato dei Sindaci;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale del Distretto Socio Sanitario e degli uffici ad esso annessi con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione;
- rappresentare presso altri Enti e Amministrazioni i Comuni sottoscrittori della convenzione e degli accordi di programma specifici del Piano di Zona, del PAL, del Piano per la Non autosufficienza e degli altri interventi;
- adottare tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro, per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune di Vittoria, capofila del DSS 43, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio del Distretto Socio Sanitario 43. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.

Art.6 - Comitato dei Sindaci

La funzione d'indirizzo di programmazione e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli

altri programmi e interventi a valenza distrettuale è riservata al **Comitato dei Sindaci**.

Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio Piano, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario.

Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal suo Presidente eletto fra i Sindaci dei comuni aderenti alla presente Convenzione. Il presidente del Comitato dei Sindaci rimane in carica per un Triennio.

Il presidente del Comitato dei Sindaci decade automaticamente nel caso in cui si concluda il mandato amministrativo prima dello scadere del Triennio. In questo caso il Comitato dei Sindaci procede a nuova elezione.

Il Comitato dei Sindaci approva ogni anno, entro il 31 marzo, la relazione sociale distrettuale dell'anno precedente, quale atto propedeutico per la programmazione successiva, impartendo all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei i piani di zona e degli altri programmi. Il Comitato dei Sindaci è responsabile dei piani o programmi distrettuali approvati, per la cui programmazione e gestione è stata scelta la forma associata ed in particolare:

- a) **il Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) **il Piano di Attuazione Locale (PAL)**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
- c) **il Piano per la non autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) **il programma del "Dopo di noi"**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.
- e) **Altri programmi e strumenti delle politiche di welfare** a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali e di altri enti.

Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono

individuare e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n.43, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.

Il Comitato dei Sindaci invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

Art. 7 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato **Ufficio di Piano**, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a carattere tecnico-amministrativo.

All'Ufficio di Piano è attribuito il compito di programmare e gestire le azioni e i programmi di welfare locale a livello comunale e distrettuale.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

L'Ufficio di Piano, **ha una propria autonomia gestionale** che esercita attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e/o dagli altri funzionari con posizioni organizzative e di responsabili facenti parte dello stesso Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano può operare con personale distaccato dei Comuni del distretto che hanno sottoscritto la presente convenzione. Il personale distaccato mantiene con il Comune di provenienza il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 43, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre che dal personale all'uopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

Pertanto l'ufficio di Piano può operare sia in presenza che a distanza in conformità alle modalità organizzative approvate dal Comitato dei Sindaci.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale, Assistenti Sociali e Personale Amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusione, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile. Il personale in questione può essere acquisito anche attraverso l'affidamento del servizio all'esterno ad enti del Terzo Settore con procedure di evidenza pubblica nell'ambito del rafforzamento del Servizio Sociale professionale e del Segretariato sociale.

L'ufficio Piano, nella sua attività di programmazione e gestione delle Politiche Sociali può essere coadiuvato da esperti esterni e società di supporto specialistico individuate con procedura di evidenza pubblica anche in altri programmi di intervento o dall'assistenza tecnica dei Piani di Zona.

Art. 8 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento.

La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina di un nuovo responsabile.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le

attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida alla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
- j) assume ogni altra competenza individuata e deliberata dal Comitato dei Sindaci.

Art. 9 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Il fabbisogno iniziale di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci in data 25/08/2021, tenuto conto anche delle figure assegnate e dell'inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

- n.6 Assistenti sociali, di categoria D (apporto orario 18 ore settimanali ciascuno per un totale di 108 ore lavorate pari a 3 full time equivalenti. In parte e del tutto acquisiti all'esterno con la quota servizi fondo povertà 2019
- n.3 Istruttori amministrativi di categoria C/D (apporto orario per 18 ore settimanali per un totale di 54 ore).
- n.1 altre figure tecniche/amministrative ritenute necessarie per l'efficienza dell'Ufficio Piano di categoria C1/C2/C3 per un apporto di 18 ore settimanali.

Le ore complessive del personale amministrativo sono 72, pertanto pari a due full time equivalenti.

Le ore di ciascuna risorsa umana individuata da ciascuno dei comuni aderenti alla convenzione e componente l'Ufficio di Piano sono svolte per una parte delle ore presso la sede del Comune Capofila e le restanti ore per la propria sede comunale di provenienza con la modalità di lavoro a distanza ovvero Smart-Working.

Ciascun comune aderente alla convenzione contribuirà alla dotazione organica oraria dell'ufficio di piano con le risorse umane necessarie e garantendo un disponibilità in termini di ore lavorate calcolata in proporzione alla popolazione, rispetto al monte ore lavorato del personale dell'ufficio di piano individuato

in 180 ore settimanali.

Pertanto il comitato dei sindaci nella seduta del 25/08/2021 contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione ha deliberato l'apporto orario settimanale di risorse umane che ciascun comune del distretto dovrà garantire fermo restando il numero delle risorse umane complessivamente coinvolte e il monte orario per fascia e categoria di appartenenza e per il ruolo ricoperto.

| Comune | ORE SETT. | ASS. SOC. | AMM.VI |
|----------|-----------|-----------|----------|
| Vittoria | 108 | 63 | 45 |
| Comiso | 54 | 36 | 18 |
| Acate | 18 | 9 | 9 |
| Totali | 180 | 108 | 72 |
| | | 3 F.T. E. | 2 F.T.E. |

La composizione dell'Ufficio di Piano, la dotazione di personale e l'organizzazione dell'orario di servizio del personale impegnato, possono essere variate con deliberazione del Comitato dei Sindaci e, conseguenzialmente, verranno rideterminate le quote di partecipazione di ciascun comune aderente.

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto 43, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione economica, esclusivamente per il personale interno in organico ai comuni del distretto.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Qualora la convenzione abbia ad oggetto la gestione associata dei servizi e delle attività proprie di ciascun comune associato, l'istituendo Ufficio di Piano svolgerà la funzione di supporto a tali attività. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, l'Ufficio di Piano sarà potenziato con ulteriori risorse umane, ai sensi del presente articolo, ed economiche, con le modalità definite della presente Convenzione.

Al personale distaccato dai comuni aderenti alla convenzione si può

aggiungere altro personale assunto direttamente dai Comuni o dal Distretto con programmi di rafforzamento dei servizi sociali, del segretariato sociale e dei punti di accesso finanziati dal PON Inclusion, dal Fondo povertà dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e da altri strumenti di programmazione.

Art. 10 - Personale dell'Ufficio di Piano

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale con riferimento agli obiettivi di politica sociale che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali. Lo stesso svolgerà la propria attività di norma per almeno 15 ore la settimana.

Il personale dell'ufficio di Piano, con o senza distacco, facente parte dell'Organico dell'Ufficio Sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi eventuali incentivi economici.

Dell'ufficio di Piano fanno parte anche i Dirigenti e i responsabili dei servizi sociali dei comuni del Distretto, i quali in accordo con il responsabile dell'ufficio piano possono assumere ruoli di coordinamento in relazione alla programmazione e gestione di specifici interventi.

Art. 11 - Rimborso servizio reso per l'Ufficio di Piano

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente. Pertanto il personale verrà distaccato per un numero ore calcolato in ragione della popolazione residente e in riferimento al monte ore totale di funzionamento dell'ufficio di piano sia in presenza che a distanza. I costi del personale rimangono a carico del Comune di appartenenza dello stesso e possono essere caricati, ove possibile su progetti specifici.

Art. 12 - Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano

I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della P.O. in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere sovra comunale.

Art. 13- Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

1. La **"Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale"** costituisce lo strumento privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati. che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal d.lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

2. La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della

cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

3. La Rete é sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto sociosanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

4. La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- si esprime sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra i servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

5. La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci e si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Tavoli tematici):

- **Disabilità e Non autosufficienza,**
- **Responsabilità familiari** (Politiche per la Famiglia e contrasto alla povertà educativa, sostegno alla genitorialità, minori e anziani).
- **Povertà ed Esclusione sociale** (Contrasto alla povertà e inclusione sociale dei nuclei familiari e dei soggetti vulnerabili con particolare riguardo persone adulte e minori in carico ai SERT al DSM, all'USSM e all'UEPE e ai senza fissa dimora, immigrazione; Politiche attive del lavoro, inclusione sociale e inserimento lavorativo.)

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni due anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

La rete territoriale dalla protezione e dell'inclusione sociale può articolarsi anche in strutture territoriali comunali al fine di individuare i bisogni aspecifici della comunità locali.

La disciplina in merito alla costituzione della Rete, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento sono stabiliti dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio- sanitario n.43, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

All'interno della Rete Territoriale per la Protezione e l'Inclusione Sociale si potranno attivare dei protocolli specifici per settori di particolare interesse come la Disabilità, le persone in esecuzione penale intramuraria o in misure alternative alla detenzione, i minori in situazione di povertà educativa, la famiglia, ecc. Ai protocolli partecipano i componenti della rete interessati al settore di intervento.

Nella definizione della Rete, distrettuale, va data particolare rilevanza al ruolo svolto dalle Organizzazioni Sindacali, comprese quelle più rappresentative della popolazione anziana, in attuazione del D.A. 30 Marzo 2015 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, l'ANCI e le confederazioni sindacali".

Pertanto è previsto un protocollo "specifico di coordinamento costituito dai rappresentanti territoriali delle stesse OO.SS. e dalla dirigenza del competente distretto sociosanitario chiamato a svolgere funzioni di indirizzo e monitoraggio".

Art.14 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, del PAL, del Piano per la Non Autosufficienza e di ogni altra programmazione condivisa, lo scambio di informazioni

tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia delle diverse programmazioni, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art.15 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Gli enti associati si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 16- Bilancio di Distretto

Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono quelle proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto. Le quote di compartecipazione dei Comuni Associati sono definite in proporzione alla popolazione residente.

Il Comitato dei Sindaci, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di compartecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei

Sindaci.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.17 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

Art.18- Recesso

La Convenzione consente la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, la realizzazione di economie di scala e l'esercizio coordinato e condiviso delle funzioni amministrative e organizzative.

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il Comune che esercita il diritto di recesso non potrà fruire della gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e delle risorse assegnate al Distretto Socio-sanitario, in quanto considerato unico ambito territoriale di riferimento delle programmazioni regionali e nazionali.

Art.19 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art.20 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art.21 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.22 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Il Commissario Straordinario del Comune di Vittoria _____

Il Sindaco del Comune di Comiso _____

Il Sindaco del Comune di Acate _____